COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XLVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 427

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Disciplina dell'uso dei nomi « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e dei termini che ne derivano (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3508) 427

PRESIDENTE . . . 427, 429, 430, 431, 432, 433

ALESI 429

CATALDO 430, 433

DI VAGNO 432

MERENDA 432, 433

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* . 430, 431, 432, 433

PICCINELLI 429, 431, 432, 433

ROMUALDI 433

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore* . 427, 430, 431 433

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CURTI AURELIO ed altri: Contributo annuo dello Stato all'Ente italiano della moda (2727) 433

PRESIDENTE 433, 434, 435, 436

ALESI 435

CURTI AURELIO 434

DI VAGNO, *Relatore* 433, 435

MUSSA IVALDI VERCELLI 434

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 435

TEMPIA VALENTA 434

TITOMANLIO VITTORIA 434

Votazione segreta:

PRESIDENTE 436

La seduta comincia alle 10,15.

MERENDA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Girardin e Scarlato.

Discussione del disegno di legge: Disciplina dell'uso dei nomi «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e dei termini che ne derivano. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3508).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3508: « Disciplina dell'uso dei nomi " cuoio ", " pelle " e " pelliccia " e dei termini che ne derivano », già approvato dalla Commissione Industria del Senato.

Il Relatore, onorevole Titomanlio Vittoria, ha facoltà di svolgere la relazione.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Nella passata legislatura fu già presentato dai senatori Sartori e Turani un provvedimento inteso a disciplinare l'uso dei nomi « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e dei termini che ne derivano. L'*iter* legislativo fu in seguito interrotto per il sopravvenuto scioglimento delle Camere: il Governo ha adesso fatto propria quella iniziativa parlamentare, riconoscendone l'esigenza e l'urgenza.

Infatti, i perfezionamenti tecnici realizzati in determinati processi produttivi di questo settore consentono oggi di ottenere materiali e manufatti le cui apparenti caratteristiche sono così somiglianti alla qualità originale da trarre in inganno anche i competenti in materia.

Mentre alcuni paesi europei, come la Francia e il Belgio, hanno da tempo disciplinato tutta la materia con provvedimenti di prevenzione della buonafede commerciale, l'Italia ha atteso finora a provvedervi, con rilevante danno delle industrie nazionali del settore, e, principalmente, del consumatore.

Come fu rilevato nel 1960 dai primi presentatori, l'industria conciaria italiana da tempo chiede una disciplina della materia che assicuri una tutela delle sue produzioni, insidiate dalla immissione sul mercato di prodotti che non hanno nulla in comune con il vero cuoio o le pelli conciate, trattandosi di materiali plastici e materiali fibrosi associati a leganti plastici naturali o sintetici. È inutile ricordare che agli interessi dell'industria conciaria sono legati gli interessi delle aziende agricole e degli allevatori di bestiame, dei produttori di pelli grezze, nonché dell'industria degli estratti concianti di castagno e delle imprese che producono altre materie concianti e ausiliarie o provvedono alla conservazione e alla trasformazione delle pelli in manufatti di cuoio.

Oltre all'aspetto produttivo ed economico, che interessa alcune regioni dell'Italia centro-meridionale, vi è un altro aspetto, non meno interessante: quello del commercio interno ed estero.

L'acquirente – ivi compreso il turista straniero – trovandosi nella quasi impossibilità di distinguere la natura e la composizione dei prodotti che gli vengono presentati dal commerciante, può essere portato ad acquistare articoli che solo apparentemente posseggono i requisiti dei prodotti considerati nel presente disegno di legge.

Per quanto attiene al commercio sui mercati esteri, una illegittima concorrenza di materiali ottenuti con processi produttivi di altra natura può portare serie conseguenze di carattere economico all'esportazione delle calzature, dei guanti e di altri prodotti dell'artigianato del cuoio, compromettendo correnti di esportazione già affermate all'estero.

A questo proposito vorrei che i colleghi si rendessero conto che esistono differenti procedimenti e trattamenti di concia, per dimostrare come il problema non sia di facile soluzione, in quanto nel disegno di legge manca una classificazione. Esistono infatti, per le concerie – esclusa la concia e tintura delle pelli per pellicceria – la concia vegetale di pelli bovine ed equine; la concia minerale di pelli bovine ed equine; la concia vegetale di pelli ovine e caprine (non per guanti); la concia minerale di pelli ovine e caprine (non per guanti); la concia grassa di pelli bovine ed equine, ovine e caprine; la concia di pelli per guanti; la tintura di pelli; la concia di pelli di rettili e di altri animali.

Ci sono inoltre stabilimenti e fabbriche per la concia e la tintura delle pelli per pellicceria nelle seguenti specializzazioni: concia delle pelli per pellicceria a tinta naturale, compresi i lavori di rifinitura; concia e tintura delle pelli per pellicceria, anche qui compresi i lavori di rifinitura; tintura delle pelli per pellicceria in genere; altre eventuali lavorazioni affini.

Per quanto riguarda l'industria delle calzature, i calzaturifici si distinguono nelle seguenti lavorazioni: tomaie; contrafforti per scarpe; calzature a macchina di ogni genere; zoccoli non interamente in legno; pantofole, pianecce, eccetera; gambali; altre eventuali lavorazioni affini o accessorie.

Ai calzaturifici devono poi aggiungersi i laboratori per la confezione e riparazione a mano di calzature nelle seguenti lavorazioni: fabbricazione a mano di calzature di ogni genere; laboratori per la confezione a mano di calzature su misura; laboratori per la riparazione a mano di calzature; altre eventuali lavorazioni affini od accessorie ed infine laboratori per la riparazione a macchina di calzature.

Per quanto riguarda gli articoli di cuoio la produzione presenta stabilimenti per la fabbricazione di articoli di cuoio, pelle e loro succedanei (esclusi i guanti e le calzature) e cioè: sellerie e finimenti; cinghie e corde di cuoio per trasmissioni; oggetti di pelle (zaini, giberne, guaine, e altri oggetti di buffetteria di cuoio); oggetti di cuoio per sport; selle per biciclette e motoveicoli; valigie, bauli e simili (comprese le valigie di fibra e quelle di cartone); pelletterie (portafogli, borsette, portamonete, portasigari, cinture, eccetera); cuoi artistici; marocchini per cappelli, berretti, caschi, eccetera; fabbricazione di altri eventuali articoli di cuoio pelle e loro succedanei.

Il provvedimento in discussione non elimina tutti gli inconvenienti illustrati perché esclude la possibilità di contrassegnare con un marchio il prodotto di provenienza nazionale o di importazione prima della sua

introduzione al consumo, contrassegno previsto dai primi proponenti.

Si è infatti preferito seguire l'impostazione data ai provvedimenti legislativi in vigore in Francia e nel Belgio, per cui, con il provvedimento in discussione, si stabilisce che le denominazioni cuoio, pelli e pelliccia e i termini che ne derivano, possono essere adoperati soltanto per i prodotti naturali allo stato grezzo o sottoposti a lavorazione ottenuti da pelli o spoglie di animali.

Il provvedimento si presenta come prevalentemente diretto alla tutela del consumatore e non del produttore, perché nessuno può impedire che in Italia si producano elaborati di materie di fibre sintetiche.

Il consumatore, all'atto dell'acquisto del manufatto, può e deve conoscere la provenienza del prodotto senza pretenderne la classificazione (articoli 1, 2 e 3).

Il provvedimento, inoltre, se garantisce il prodotto all'atto dell'importazione, non lo garantisce all'esportazione: infatti all'importazione, tenendo conto che alcuni paesi esteri immettono sul nostro mercato prodotti recanti un marchio o cartellino nel quale è indicato il tipo di materiale, proibirà l'eliminazione in Italia di detti marchi (per questo caso si applica l'articolo 4), e, relativamente alla esportazione, non impedisce invece l'immissione sul mercato estero di materiale che può recare confusione nei consumatori stranieri, con conseguenze dannose al buon nome del nostro Paese.

In conclusione, mentre il provvedimento non tende alla classificazione del prodotto per quanto concerne la materia in discussione, orienta a qualificare il prodotto per quello che veramente è, e, con l'articolo 5, punisce coloro che fanno uso illegittimo delle denominazioni previste dal provvedimento.

Invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge senza alcuna modificazione oltre quelle già apportate dal Senato e già comprese nel testo in discussione, auspicando una legislazione più completa al riguardo, non solo per quanto si riferisce alle denominazioni in esame, ma per tutti i settori della produzione italiana da difendere e da preservare dalla confusione e dall'inganno commerciale.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Titomanlio Vittoria per la sua relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

ALESI. Indubbiamente questo disegno di legge, in linea generale, è da accogliersi perché volto alla tutela del consumatore. Vorrei dire che è tanto più da accogliere in quanto in esso è stato abbandonato il concetto del marchio che costituisce, non solo per questo settore ma anche per altri, motivo di costi maggiori che inevitabilmente si proiettano sui prezzi al consumo.

Però, malgrado il provvedimento sia accettabile in generale, vi è in esso qualche espressione che lascia perplessi dal punto di vista interpretativo.

Che cosa significa, per esempio, parlare di « fibra naturale inalterata ». Le croste di cuoio, possono considerarsi una fibra inalterata?

Esiste poi un altro pericolo, che mi permetto di sottolineare ed anche qui si tratta di un dubbio interpretativo. Bisognerebbe proibire l'uso di espressioni quali « tipo vitello », « tipo coccodrillo », « tipo pecora », « tipo foca ». Vediamo che qualcosa di simile avviene per la lana: su certi capi si vede scritto « as cashemere », « come cashemere », con un « as » in caratteri microscopici, il cui significato, oltre tutto, molte persone non comprendono.

Non so, comunque, se per queste incertezze interpretative vale la pena di ritardare l'approvazione del provvedimento.

PICCINELLI. Il Relatore ha sottolineato il fatto che questo disegno di legge è volto a tutelare il consumatore. Io aggiungerei però, che questa tutela dovrebbe essere esercitata anche nei confronti del commerciante e del produttore onesto per difenderlo dalla concorrenza sleale, ché quelli disonesti danneggiano tanto il consumatore quanto il commerciante ed il produttore.

Ora, non è qui il caso di parlare di marchi, o di enti da istituire per la loro apposizione, perché tutto ciò sarebbe troppo macchinoso. Però ritengo sarebbe utile fare qualcosa per impedire che, pur esistendo la norma e la sanzione penale, il commerciante continui a spacciare per cuoio o pelliccia prodotti che tali non sono.

Mi chiedo, quindi, se lo stesso produttore non potrebbe apporre nel manufatto una sua dicitura – stampigliata, o scritta in qualche modo – in modo che per il consumatore e per il commerciante onesto sussista la possibilità di far riferimento a qualcosa di incontrovertibile. Non credo che questa apposizione da parte del produttore comporterebbe alcun onere particolare: per esempio, come sulla scarpa si stampiglia il numero o la marca, così si potrebbe apporre questa dicitura.

Ciò servirebbe anche a rendere applicabile la norma penale di cui all'articolo 5 che altri-

menti rischia di esser tale soltanto nel caso in cui, di fronte a due testimoni, il commerciante sostenesse che il prodotto è veramente di cuoio, di pelle, eccetera, e ciò invece non risultasse vero.

CATALDO. Concordo pienamente con quanto ha detto il collega Piccinelli e non starò quindi a ripetere le sue raccomandazioni.

Mi pare, d'altronde, che per quanto riguarda l'ultima parte, esiste la necessità di assicurare maggiori garanzie, altrimenti il disegno di legge, nella sua attuale formulazione, è di evidente inutilità.

Esiste, infatti, una disposizione di legge, che è oltretutto di carattere penale, che colpisce coloro che mettono in commercio prodotti di qualità diversa da quella dichiarata: è l'articolo 515 del Codice penale ed è molto chiaro. Questo disegno di legge, quindi, può avere un certo significato soltanto come norma interpretativa, perché non va oltre la logica, non va oltre la realtà. Esso meriterebbe veramente di essere modificato, di essere reso più preciso, secondo le indicazioni del collega Piccinelli, se veramente vogliamo tutelare il consumatore e garantirlo contro le contraffazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do la parola al relatore, onorevole Titomanlio Vittoria, per la replica, e quindi al rappresentante del Governo.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Vorrei pregare il collega Alesi di leggere l'articolo 1 del disegno di legge, laddove si parla di spoglie di animali « sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre ». Quando si dice di conservare la struttura naturale delle fibre, ci si riferisce ai trattamenti di concia, e non ad altro.

Per quanto riguarda gli altri prodotti (si è parlato, ad esempio, della lana) mi pare che in generale si possano applicare le norme contenute nel disegno di legge. Il Governo potrebbe elaborare alcuni provvedimenti per indicare un certo orientamento a tutela dei consumatori e dei produttori.

Per quanto riguarda il mezzo di riconoscimento del prodotto, ricordo che i primi presentatori al Senato avevano parlato proprio di marchio; si riconobbe poi l'impossibilità di applicare tale marchio e di renderlo veramente sicuro. Anzi, in un primo tempo, i presentatori avevano anche proposto la costituzione di un ente apposito a tale scopo.

Personalmente ritengo che, anche se il provvedimento presenta delle lacune, perché è incompleto – come io avevo detto fin dall'inizio – esso costituisce sempre un primo passo. Se noi aspetteremo, per approvare il disegno di legge, che siano compiuti tutti gli studi sulla materia, non riusciremo neppure a rendere applicabili le sanzioni contro coloro che vendono merce alterata.

Propongo quindi che il disegno di legge in discussione venga approvato nel presente testo, pregando l'onorevole Sottosegretario di Stato di farsi interprete presso il Governo della volontà della Commissione che si giunga ad un provvedimento organico diretto a regolare non solo la materia delle denominazioni, ma anche quella delle classificazioni: è stato per dimostrare la necessità di questa chiarificazione di fondo che ho letto quel lungo elenco di lavorazioni diverse. Oltre ai prodotti di cui ci stiamo occupando, infatti, bisognerebbe disciplinare anche tutti i loro diversi derivati.

Ribadisco, dunque, la mia richiesta di approvazione, senza modificazioni, del disegno di legge in discussione.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Desidero ringraziare l'onorevole Titomanlio Vittoria per la sua relazione così ampia, tanto è vero che ha valicato i limiti di questo disegno di legge il cui scopo rimane infatti quello di tutelare sia il consumatore che il produttore, garantendo che veramente il prodotto risponda ai requisiti voluti. Quale poi debba essere il sistema di concia costituisce un problema diverso; se volessimo provvedere alle diverse classificazioni esso si complicherebbe a tal punto da non poter assolutamente arrivare ad una conclusione legislativa di carattere definitivo.

Viceversa con questo disegno di legge si vuol garantire che tutto quanto proviene dalle spoglie di animali debba essere cuoio; ed anche al Senato ci trovammo d'accordo sul fatto che se la concia non intacca la fibra allora va considerata cuoio. Per quanto riguarda il « tipo vitello », i produttori avevano chiesto di introdurre il divieto di mettere in commercio prodotti non provenienti da spoglie di animali scrivendo sul prodotto « imitazione cuoio ». Questa richiesta non è stata accolta in quanto abbiamo ritenuto che la specificazione fosse inutile.

Ritengo pertanto che il disegno di legge possa essere approvato nella sua interezza senza emendamenti.

Concludo riaffermando – in risposta all'onorevole Cataldo – l'utilità di questo disegno di legge, in quanto, se è pur vero che esi-

ste l'articolo 515 del Codice penale, esso non viene applicato che raramente. Viceversa con questo provvedimento di carattere particolare si possono conseguire tutte quelle limitate ma importanti finalità che ci siamo proposti. Invito pertanto la Commissione a voler approvare integralmente il provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. La onorevole Titomanlio Vittoria ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione Industria della Camera,

considerata la necessità di dare una disciplina più completa per tutto quanto attiene alle denominazioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge n. 3508,

invita il Governo

ad esaminare la possibilità di regolare, attraverso adeguate norme applicative, la materia in oggetto tenendo anche conto dei precipui interessi dei produttori ».

Vuole illustrarlo, onorevole Titomanlio, nella sua duplice qualita di relatore e di presentatrice dell'ordine del giorno?

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. No, signor Presidente. L'ordine del giorno si illustra da sé e del resto si riallaccia a quanto ho già detto nel corso della relazione.

PRESIDENTE. Che ne pensa il rappresentante del Governo?

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Va bene. Poiché la presentatrice insiste, pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Titomanlio Vittoria accolto dal Governo come raccomandazione.

(*È approvato*).

Passiamo alla discussione degli articoli.

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, ne darò successivamente lettura e li porrò poi in votazione.

ART. 1.

« I nomi " cuoio ", " pelle ", i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse fabbricati ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« Il nome " pelliccia ", i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati unicamente alle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, o agli articoli con esse fabbricati ».

(*È approvato*).

Do adesso lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

« È vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con i nomi " cuoio " " pelle " e loro derivati o sinonimi, ovvero sotto i nomi generici di " pellame " e " pelletteria ", prodotti che non siano ottenuti esclusivamente da spoglia animale, sottoposta ai trattamenti di cui all'articolo 1.

È altresì vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con la denominazione " pelliccia " o " pellicceria ", oppure con denominazioni derivate o sinonime, articoli che non siano ottenuti esclusivamente da spoglia animale lavorata appositamente per la conservazione delle sue caratteristiche naturali ».

PICCINELLI. Volevo sottolineare che, a seguito della risposta dell'onorevole Sottosegretario, mi rendo perfettamente conto come in fondo l'emendamento al quale pensavo potrebbe risultare pleonastico, in quanto esiste un chiaro interesse del produttore ad apporre la dicitura: « cuoio, pelle, eccetera ». Però rimane sempre il fatto che il produttore è libero di apporre o meno questa dicitura: pertanto mi domando se non sia il caso di chiedere al Governo di raccomandare alle organizzazioni dei produttori di apporre tale dicitura, proprio nell'interesse dei produttori stessi, in quanto solo in questo caso si avrebbe una garanzia di rispondenza del prodotto stesso alla qualità richiesta. Si potrebbe forse presentare un ordine del giorno in tale senso.

PRESIDENTE. I colleghi Cataldo, Rossi Paolo Mario, Tempia Valenta ed altri hanno presentato il seguente emendamento: Aggiungere, alla fine del primo comma dell'articolo 3, le seguenti parole: « e che non portino impressa la denominazione specifica ».

Qual'è in proposito il parere del Relatore e del rappresentante del Governo?

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Io sono contraria per le ragioni già esposte in precedenza.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Anche il Governo è contrario, confermando le dichiarazioni già rese in proposito.

MERENDA. Vorrei fare una dichiarazione di voto.

Un emendamento o un ordine del giorno su questa questione mi sembrano superflui. Il disegno di legge che discutiamo non è infatti diretto a tutelare soltanto il consumatore, ma anche il produttore. Al momento in cui la legge sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* sarà interesse dello stesso produttore garantire che la sua produzione sia veramente di cuoio, di pelle, di pelliccia, eccetera.

Non vedo quindi perché dovremmo perdere tempo introducendo questo emendamento – e rinviando di conseguenza il provvedimento al Senato – quando in sostanza l'obiettivo del disegno di legge viene ugualmente raggiunto. Le considerazioni esposte dal Governo erano già state fatte, nel suo intimo, da ciascuno di noi.

Faccio questa dichiarazione di voto affinché risulti chiaro che, pur opponendoci all'emendamento, non siamo contrari alla stampigliatura, alla indicazione in quanto tali, ma riteniamo che sia più opportuno accelerare l'*iter* del disegno di legge, approvandolo nel testo attuale.

PRESIDENTE. Ritenendo assorbito l'ordine del giorno Piccinelli, del resto solo preannunciato, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Cataldo ed altri, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai prodotti importati dall'estero ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

« Chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave ».

DI VAGNO. Con questa legge noi prevediamo una fattispecie che è contemporaneamente contravvenzione e delitto. Il disegno di legge in discussione colpisce il colpevole con l'ammenda, l'articolo 515 del Codice penale lo punisce con la multa. Il dire « salvo che il fatto costituisca reato più grave » non significa niente.

Infatti, se nella vendita di un prodotto spacciato per un altro c'è dolo, si tratta di applicare la multa: se invece rendiamo obbligatorio il marchio, può darsi luogo alla contravvenzione e si parlerà di ammenda.

Prevediamo allora il reato come delitto, e parliamo sempre di multa; ma attenti a non permetterci troppe libertà, altrimenti saremo giudicati legislatori incauti e disattenti.

PICCINELLI. Penso che in linea di principio l'intero articolo 5 dovrebbe essere modificato. Se invece ci si vuole limitare ad un emendamento, ritengo che si potrebbe fare esplicitamente riferimento all'articolo 515 del Codice penale, stabilendo *sic et simpliciter* che in questo caso la multa viene maggiorata.

PRESIDENTE. Ritengo che un emendamento sia indispensabile, perché si tratta qui di modificare un termine che ha un significato preciso nel nostro ordinamento.

Si dovrebbe rinviare il provvedimento al Senato (sollecitandolo, magari, perché proceda celermente, visto che sono state espresse preoccupazioni circa un eventuale ritardo dell'entrata in vigore della legge), proponendo che all'articolo 5 la parola « ammenda » sia sostituita con la parola « multa ».

DI VAGNO. Come ulteriore ipotesi si potrebbe proporre la sostituzione di cui ha parlato il Presidente, ed inoltre precisare che, in relazione all'articolo 515 del Codice penale, la pena pecuniaria per questa ipotesi viene elevata fino ad un massimo di lire 500.000 (visto che quell'articolo prevede solo ventimila lire). Nella specie, assicuriamo l'applicazione integrale dell'articolo 515 con una maggiorazione della pena, cosa che si può fare, in quanto si tratta di legge speciale e perciò prevalente su quella generale.

PRESIDENTE. I colleghi Di Vagno e Piccinelli propongono il seguente articolo sostitutivo dell'articolo 5:

« La pena pecuniaria di cui all'articolo 515 del Codice penale è elevata nel massimo, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge, a lire 500.000 ».

Con questa formulazione si evita anche la difficoltà sorta circa l'uso della parola « ammenda ».

MERENDA. Temo, però, che in questa maniera si allentino le maglie poste dal disegno di legge e se ne frusti lo scopo.

Con le disposizioni dell'articolo 5, infatti, avremmo ottenuto la punizione del colpevole anche in caso di reato più grave, mentre potremmo non raggiungere questo scopo se ci rimettiamo automaticamente all'articolo 515 del Codice penale, ove il giudice non ravvisi gli estremi della fattispecie prevista in quell'articolo.

PICCINELLI. A ciò si potrebbe ovviare aggiungendo le parole: « salvo che il fatto non costituisca reato più grave ».

MERENDA. Se il fatto costituisce reato più grave è chiaro che si applicherà il 515. Ma – come ho già detto – ove il giudice non ravvisi gli estremi del reato, il colpevole potrebbe salvarsi per il rotto della cuffia.

Dicendo invece all'articolo 5: « Chiunque violi le disposizioni della presente legge... » noi sottraiamo il colpevole alla normativa dell'articolo 515 C.P., facendo regolare l'ipotesi da un'altra disposizione più severa.

DI VAGNO. Quanto dice il collega Merenda potrebbe essere giusto se il testo della legge fosse diverso, se cioè avessimo tassativamente previsto l'apposizione di un marchio, perché allora rientreremmo automaticamente nella disciplina speciale di quella determinata materia.

Ma noi non possiamo assolutamente prevedere l'ipotesi contravvenzionale, se non escludendo il dolo. Il disegno di legge, invece, è strutturato in maniera da prevedere soltanto l'ipotesi di dolo. Il difetto della sanzione, quindi, è connesso alla formulazione stessa del provvedimento, per il quale dobbiamo limitarci all'indagine sul dolo.

Ogni volta che si è trattato di qualità organolettiche o interne di un prodotto, la legge finora ha sempre previsto un segno di riconoscimento obbligatorio, la mancanza del quale pone in contravvenzione il venditore.

ROMUALDI. A me pare che il richiamo all'articolo 515 C.P. non sia fatto per stabilire il carattere del reato, ma soltanto la determinazione della pena; non mi sembra quindi eastta l'interpretazione del collega Merenda.

Se la formulazione proposta dell'articolo 5 può ingenerare incertezze, proporrei allora di dire:

« Chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con la pena pecuniaria prevista dall'articolo 515 C.P., elevata ad un massimo di lire 500.000, salvo che il fatto non cosituisca reato più grave ».

MERENDA. Dopo aver ascoltato le osservazioni dei colleghi, mi sembra che la situazione possa essere riassunta nel modo seguente. Questo disegno di legge è diretto a chiarire, per il settore del cuoio e dei pellami, quali sono i casi per i quali si può parlare del reato previsto dall'articolo 515 del Codice penale. È proprio questa chiarificazione che rende più difficile al contravventore sfuggire alle maglie della legge.

Il provvedimento, inoltre, intende maggiorare il massimo della pena prevista dal Codice penale.

Vorrei suggerire perciò di accogliere la formulazione proposta dal collega Romualdi, che mi pare la più esatta.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non sono convinto della bontà dell'emendamento proposto. Mi rendo conto, però, che sono sorte parecchie incertezze e dubbi, per cui sarebbe bene procedere ad un esame più approfondito dell'articolo 5, anche per evitare quelle storture di cui parlava prima l'onorevole Di Vagno, e che a torto o a ragione provocano nelle aule giudiziarie pesanti critiche contro il legislatore.

Vorrei quindi pregare la Commissione di consentire ad un breve rinvio, per permettere un approfondimento della materia.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Raccomando soltanto che si tratti veramente di un rinvio breve.

PRESIDENTE. Come i colleghi sanno, la richiesta di rinvio da parte del Governo opera automaticamente. Non posso quindi che prenderne atto: si tratta, del resto, di una richiesta legittima e pienamente giustificata.

Il seguito della discussione del disegno di legge n. 3508 è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Curti Aurelio ed altri: Contributo annuo dello Stato all'Ente italiano della moda (2727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Curti Aurelio, Arnaud, Mussa Ivaldi Vercelli, Secreto, Alpino: « Contributo annuo dello Stato all'Ente italiano della moda » (2727).

Il Relatore, onorevole Di Vagno, ha facoltà di svolgere la relazione.

DI VAGNO, *Relatore*. Brevissimamente. Nell'ambito del riordinamento e della riorganizzazione delle strutture concernenti la

vendita dei nostri prodotti all'interno e all'estero rientra questo provvedimento diretto a concedere all'Ente italiano della moda i mezzi adeguati a realizzare i suoi fini istituzionali. L'Ente in questione ha conseguito già la natura e lo statuto di ente morale in seguito al favorevole parere del Consiglio di Stato ed è posto sotto il controllo della Corte dei conti.

Il Presidente dell'Ente italiano della moda è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, mentre il Consiglio è nominato su decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato e ne fanno parte i rappresentanti delle amministrazioni interessate.

Il parere della V Commissione Bilancio sull'argomento è stato parzialmente favorevole, in quanto il contributo inizialmente proposto e richiesto di 500 milioni è stato ridotto a 250 milioni.

Ritengo che non vi saranno opposizioni all'approvazione di questa proposta di legge per le finalità che l'Ente Moda si prefigge e per le garanzie che esso offre per l'amministrazione dei fondi concessigli.

Ritengo anche che la proposta di legge n. 2727 possa essere senz'altro approvata con la sola modifica all'articolo 2 proposta dalla V Commissione Bilancio e riguardante la riduzione del contributo a lire 250 milioni con imputazione della relativa spesa sul capitolo 2523 (Fondo globale).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TITOMANLIO VITTORIA. Avrei desiderato che il relatore Di Vagno avesse detto qualche cosa di più circa le finalità dell'Ente. Ciò, non perché io sia contraria all'Ente stesso, ma perché mi son sempre domandata come mai esso sia sorto a Torino e non invece a Genova, a Roma, o altrove. Desidererei che una volta per tutte finisse la concorrenza oggi esistente fra le varie città e venisse precisato il significato ed il valore dell'Ente della moda istituito a Torino.

CURTI AURELIO. Benché primo presentatore, prendo la parola solo per rispondere alla collega Titomanlio Vittoria e a chiarimento della Commissione.

Nell'attività promozionale della moda hanno agito finora diversi organismi, ma la differenza fra loro non è campanilistica, è del tutto sostanziale, in quanto fra questi diversi organismi l'unico sottoposto al controllo della Corte dei conti è l'Ente italiano della moda; gli altri non hanno alcuna veste giuridica, e, soprattutto, lo Stato non esercita su di loro alcun controllo. Anzi, la Corte dei conti, nell'esaminare l'ultimo bilancio consuntivo dell'Ente italiano della moda ha dichiarato che essendo tale ente l'unico sottoposto a controllo da parte dello Stato, l'attività promozionale della moda deve essergli necessariamente affidata, e pertanto ha considerato non legittime le erogazioni ad altri enti, non costituiti giuridicamente e non sottoposti a controllo.

L'Ente ha un significato nazionale in quanto con la sua attività ha sempre tutelato, sia pure con fondi finora raccolti presso Enti locali o altrove, l'intera produzione nazionale. Naturalmente ciò non ha potuto essere realizzato totalmente, proprio per la concorrenza di altri enti che agivano nello stesso settore. Solo dopo aver raggiunto determinati accordi con i sindacati ed altri organismi si è giunti alla soluzione, accolta dal Governo, di puntare sull'Ente italiano della moda, essendo esso – lo ripeto – l'unico fornito di personalità giuridica pubblica e sottoposto al controllo della Corte dei conti.

Dobbiamo tener presente l'importanza della questione, in quanto tutti sanno che le rimesse per le vendite all'estero di capi di abbigliamento superano in valore l'ammontare della valuta che entra in Italia attraverso il turismo. È quindi un settore, quello della moda, importantissimo, che deve essere potenziato per metterlo in condizione di raggiungere traguardi ancora più elevati di quelli già conseguiti.

TEMPIA VALENTA. Ritengo che sia giusto istituire e potenziare un unico Ente della moda, sia per la funzione che esso assolve sia per le iniziative che assume in campo commerciale per la valorizzazione del prodotto di questo particolare settore. A questo ente dovrebbe essere affidato il compito di coordinare tutte le iniziative che si possono avviare in Italia nel settore della moda, anche per evitare la proliferazione di organismi sorti senza giustificazione con l'unico risultato di una ingiustificata dispersione di mezzi economici e finanziari, nonché di una deficiente qualificazione di iniziative.

Per queste ragioni, ritengo che debba essere approvata la proposta di legge n. 2727, con la raccomandazione di non arrivare alla suesposta paventata proliferazione di enti che risulterebbe del tutto negativa per le sorti della moda italiana.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Non aggiungo altre parole a quanto già detto dal Relatore. Desidero far notare che l'istituzione di questo Ente mira ad un duplice scopo: potenziamento di un'attività interessantissima dal punto di vista delle esportazioni e seria-

mente minacciata dallo sforzo di coordinamento in atto in altri paesi; impedire la proliferazione di iniziative non controllate.

Già in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'industria era stata fatta presente l'opportunità di limitare o quanto meno contenere l'eccessivo numero di iniziative di carattere fieristico, che potrebbero risultare controproducenti, disperdendo l'attività nazionale e rendendo praticamente impossibile agli operatori economici esteri di seguire l'attività italiana.

Dare infine le necessarie garanzie affinché il denaro pubblico sia utilizzato per finalità pubbliche: l'Ente italiano moda è in condizione di darle queste garanzie, in quanto – come è stato già detto – esso è sottoposto direttamente al controllo della Corte dei conti.

Desidero far notare infine all'onorevole Titomanlio Vittoria che l'Ente ha sede a Torino perché è sorto a Torino e che fino ad ora esso ha operato con il solo contributo degli Enti locali.

ALESI. Non mi sento « istintivamente » favorevole a questa proposta di legge, anche perché non ho potuto assumere tutte le informazioni che sarebbero state necessarie.

Fino a questo momento l'Ente italiano della moda ha promosso diverse manifestazioni con i contributi che riceveva di volta in volta, e per le quali poteva essere d'accordo o non con altri enti analoghi. Se noi invece concediamo a questo Ente il contributo fisso di cui alla proposta in discussione, lo mettiamo automaticamente in condizione di effettuare manifestazioni che possono anche non abbracciare l'attività nazionale del settore della moda nella sua interezza. In questo modo mi sembra che noi compiamo delle discriminazioni.

È un dubbio che desidererei mi fosse chiarito.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Titomanlio Vittoria ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione Industria della Camera,

constatata l'utilità di un coordinamento fra gli Enti e gli organismi che si occupano del settore della moda e l'importanza che assume il settore medesimo in Italia e all'estero,

invita il Governo

a tenere conto della necessità di tale coordinamento e di promuovere iniziative idonee a stabilire non una concorrenza fra gli Enti e gli organismi suddetti, che porti al disgregamento delle forze produttive ed economiche, bensì una collaborazione fra essi per assicurare una funzionalità concordata e vitalizzata attraverso direttive ministeriali in costante armonia con gli interessi dell'intero settore e dell'economia italiana ».

Che ne pensa il Relatore?

DI VAGNO, *Relatore*. Condivido, non dico le perplessità, ma le preoccupazioni stesse dell'onorevole Titomanlio Vittoria sul pericolo che questo provvedimento radichi a Torino una determinata attività. È vero che la moda italiana è nata a Torino, ma dobbiamo tener presente che attualmente esistono anche altri importantissimi centri come Milano, Firenze, Roma, che svolgono una notevolissima attività nel settore della moda. Il fatto di concedere il contributo all'Ente italiano della moda con sede in Torino potrebbe configurarsi come una discriminazione in favore della metropoli piemontese: questo non è assolutamente vero; quest'Ente – come ha giustamente ricordato nel suo ordine del giorno l'onorevole Titomanlio – potrà e dovrà diventare, invece, un elemento propulsore della intera attività nazionale nel settore della moda.

Pertanto, tutto quanto è detto nell'ordine del giorno presentato, può essere condiviso da tutti noi, in quanto costituisce un dato di fatto incontrovertibile che l'Ente debba svolgere un'attività a carattere nazionale e non a carattere regionalistico.

Ritengo, pertanto, che si possa concedere il contributo di 250 milioni all'Ente italiano della moda nello spirito dell'ordine del giorno Titomanlio Vittoria, che ovviamente accetto.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non credo di dover aggiungere nulla, in quanto condivido in pieno l'impostazione del Relatore: mi sembra infatti giusto e logico concedere il contributo all'Ente italiano della moda, se lo stesso può rappresentare il coordinatore di tutte le attività nazionali in quel settore. D'altra parte le preoccupazioni espresse in questa discussione erano già state fatte presenti dallo stesso presentatore il quale aveva sottolineato come l'eccessivo frazionamento dell'attività avesse portato quasi sull'orlo del fallimento tutto il settore. Si è predisposto pertanto questo intervento, affinché l'Ente italiano della moda, sotto il controllo della Corte dei conti, potesse svolgere in pieno la sua attività.

Ritengo pertanto che la proposta di legge n. 2727 possa essere senz'altro approvata, tenute presenti le modicazioni all'articolo 2 che la V Commissione Bilancio ha raccomandato.

PRESIDENTE. Poiché la presentatrice insiste, pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Titomanlio Vittoria, di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Passiamo alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1, con le modifiche proposte dalla V Commissione Bilancio:

ART. 1.

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 è assegnato un contributo annuo dello Stato di lire 250 milioni a favore dell'Ente italiano della moda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo proposto dalla V Commissione Bilancio.

ART. 2.

« All'onere di lire 250 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 2523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto nel suo complesso.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge n. 2727 discussa nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Curti Aurelio ed altri: « Contributo annuo dello Stato all'Ente italiano della moda » (2727).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Amasio, Baldani Guerra, Baldi Carlo, Basile Giuseppe, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Brighenti, Cataldo, Cervone, Colleoni, Di Vagno, Gelmini, Helfer, Lettieri, Longoni, Marchiani, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Olmini, Origlia, Piccinelli, Righetti, Romualdi, Rossi Paolo Mario, Tempia Valenta, Titomanlio Vittoria.

Sono in congedo:

Girardin e Scarlato.

La seduta termina alle 11,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO